FORUM AMICI DEL TERRITORIO ETS
Via Giuseppe Verdi, 16 – 73020 Cutrofiano (Le)
e-mail: forumamicidelterritorio@gmail.com - P.E.C.: forumamicidelterritorio@pec.it

All'attenzione dei

Responsabile del Procedimento
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
PROVINCIA DI LECCE
Via Umberto I, 13
73100 Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Risorse Idriche
PEC: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ARPA Puglia - Direzione Generale
PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - DAP Lecce
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione
PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Cutrofiano (Le)
PEC: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it

- LORO SEDI –

Oggetto: Procedimento P.A.U.R. – V.I.A. - A.I.A. di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di biometano e compost del proponente Humus s.r.l. con potenzialità di 80.000 tonnellate/anno, da realizzarsi nel Comune di Cutrofiano (Le). OSSERVAZIONI INTEGRATIVE.

La sottoscritta Associazione "**Forum Amici del Territorio ETS**", iscritta al RNTS ***c.f. 93143510753***, con sede legale in via Giuseppe Verdi n. 16 a Cutrofiano (Le), rappresentata dal Presidente **Gianfranco Pellegrino**, [redacted]

PREMESSO CHE

- la società HUMUS srl con ex sede a Cutrofiano (Le), in via Filomarini, con istanza del 30/07/2021, acquisita al protocollo della Provincia di Lecce n. 32445 del 02/08/2021 ha dato il via al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per l'impianto in oggetto, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Lecce in data 03/09/2021;
- per il procedimento in oggetto, la scrivente Associazione ha inoltrato una Diffida al Responsabile del Procedimento della Provincia di Lecce con PEC in data 04/04/2024;
- inoltre la Scrivente ha trasmesso proprie osservazioni nel procedimento in essere, con PEC in data 05/04/2024.

Analizzati e valutati i pareri espressi ad oggi da tutti gli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi in essere e letti i verbali delle sedute della stessa conferenza, la scrivente Associazione integra le proprie osservazioni, come segue:

1. **FALDA FREATICA SUPERFICIALE.**

Diversamente da quanto dichiarato nella relazione geologica allegata al progetto d'impianto *(redatta dal Geologo Dott. Michele Valerio)*, **nel sito interessato esiste una vasta falda freatica superficiale, presente tra Nardò, Castiglione, Collepasso e Cutrofiano. L'acquifero sotterraneo di cui trattasi è ben segnalato e documentato, anche nel PTA della regione Puglia.**

Il Geologo Dott. Michele Valerio come già detto, riporta nella relazione al punto "6. MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO", <u>un dato che non corrisponde alla realtà</u>:

"...

L'area interessata dall'impianto in oggetto risulta essere caratterizzata da sabbie argillose e sabbie addensate con intercalazioni arenitiche passanti in profondità a marne argillose.

<u>Dal punto di vista idrogeologico i dati disponibili non sono tali da determinare la presenza di una falda freatica superficiale.</u>".

Fonti storiche attestano, che nei secoli passati l'attività agricola nel territorio del Comune di Cutrofiano si è sviluppata principalmente grazie alla disponibilità idrica fornita dalla falda freatica superficiale. Quest'ultima si presenta generalmente a profondità contenute, comprese tra 1 e 5 metri circa, con variazioni stagionali.

L'approvvigionamento idrico avveniva mediante l'utilizzo di secchi azionati con sistemi manuali di carrucole e corde, attraverso numerosi pozzi scavati a mano e distribuiti nelle aree rurali del territorio Comunale. Tali strutture sono ancora visibili in diversi punti, inclusa l'area oggetto dell'intervento.

In particolare sulla P.lla n. 52 del foglio catastale 63 interessata dal progetto, è attualmente presente un piccolo pozzo attivo contenente acqua sorgiva. Durante i mesi di massima ricarica, il livello idrico risale a meno di 1 metro rispetto al piano di campagna (Immagini 1 e 2).

Immagine 1 – Pozzo visto dal drone da strada comunale Sant'Elia Agne.

Immagine 2 – Foto del pozzo da via Sant'Elia Agne.

Nell'area compresa tra gli abitati di Nardò, Castiglione, Collepasso e Cutrofiano è presente un acquifero poroso superficiale di modesto spessore e carattere discontinuo, sviluppato all'interno delle formazioni sabbiose e calcarenitiche. Come già detto, nonostante la sua limitata portata, tale acquifero ha rivestito e continua a rivestire un ruolo strategico per le attività agricole locali.

L'acquifero si estende su un'ampia area con direzione prevalente NNw-SSE, interessando anche i terreni dall'impianto in oggetto. Esso è classificato come **acquifero 7-3-1 / IT16CLEC-CS (Salento Leccese Centrale)** secondo la cartografia e la documentazione tecnica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia del 2009–2015 e del 2015–2021 (*Figura 3*).

Figura 3 – Stralcio TAV_C04 del PTA 2015-2021 (Corpi Idrici Sotterranei).

Relativamente alle prove di esistenza del corpo idrico dell'acquifero detritico, 7-3-1 / IT16CLEC-CS Salento Leccese Centrale, nel Rapporto Ambientale Preliminare del PUG del Comune di Cutrofiano (LE) in fase di elaborazione, si può leggere: *"Falda superficiale. La falda superficiale è quella che riveste maggiore importanza per le implicazioni di natura geotecnica ad essa connesse. Come già detto, essa circola nei terreni sabbiosi, sostenuta alla base dal tetto delle argille. L'acquifero è caratterizzato da un grado di permeabilità piuttosto basso per la presenza nelle sabbie di una frazione limoso - argillosa che ne limita la capacità di immagazzinamento e le portate emungibili. Dalle misure in corso di esecuzione è emerso che, relativamente all'intervallo di osservazione, il periodo di piena si verifica nei mesi di marzo-aprile e quello di magra di agosto. I valori delle oscillazioni della superficie freatica tra i due periodi considerati sono compresi tra un minimo di 70 cm ed un massimo di 6 m." (Fonte: studio geologico del dott. Geol. Francesco Ligori.).*

A livello Regionale, la prima fase di caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei è avvenuta con riferimento ai criteri dettati dal D.Lgs. 30/2009. **Sono stati** quindi **individuati n.29 corpi idrici *(di cui 13 carbonatici, 13 alluvionali e 13 detritici, tra cui 7-3-1 / IT16CLEC-CS Salento Leccese Centrale)* che sono stati codificati al fine dello scambio di informazioni tra le Regioni, il Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA e gli organi centrali comunitari.**

Successivamente, con Deliberazione n.1046 del 14 luglio 2016 la Giunta Regionale ha avviato il ciclo sessennale di monitoraggio dei corpi sotterranei (2016-2021) sulla base del **"Progetto Maggiore"** affidandone l'esecuzione all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia) e all'Autorità di Bacino della Puglia a cui è successivamente subentrata l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi della Legge n. 221/2015.

Il "Progetto Maggiore" reca le linee operative per garantire nell'arco del ciclo di pianificazione sessennale 2016-2021, il monitoraggio quantitativo e chimico-qualitativo dei corpi idrici sotterranei attraverso una rete di controllo in conformità alle direttive comunitarie (2000/60/CE e 2006/118/CE) e ai relativi decreti nazionali di recepimento (D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 30/2009), che conduce alla classificazione dello stato chimico e quantitativo a conclusione del sessennio di monitoraggio e pertanto, a una maggiore conoscenza delle caratteristiche quali-quantitative degli acquiferi.
Grazie al monitoraggio sinora condotto, la proposta relativa al primo aggiornamento del Piano di tutela delle Acque (per il ciclo 2015-2021), definitivamente adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1521 del 7 novembre 2022, include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione.

Dal primo aggiornamento del PTA adottato, si desume che la falda freatica superficiale *7-3-1 / IT16CLEC-CS Salento Leccese Centrale,* che interessa i terreni dell'impianto in oggetto, risulta avere uno stato Chimico-Qualitativo BUONO, uno stato Quantitativo NON BUONO, ma invariato nel tempo e con una Classe di Rischio *"probabilmente a rischio"*.

Considerato che l'impianto in esame, rientra tra le attività inerenti alla gestione e la trasformazione dei rifiuti previste nel Regolamento Regionale n. 26/2013, Capo II, art. 8, punto 2, lettera m, si evidenzia la mancanza del "Franco di Sicurezza" previsto nell'art. 3, lettera h dello stesso Regolamento, per la presenza della falda superficiale.

Questo ulteriore elemento, dimostra in maniera inequivocabile, l'incompatibilità dell'impianto con il sito in esame e che il progetto non prevede nessuna tutela della falda superficiale evidenziata.

2. DIVIETO DI VARIANTE URBANISTICA PER LE ZONE AGRICOLE, OGGETTO DI ESPIANTO DI ALBERI DI ULIVO.

Il presente paragrafo mira a mettere in evidenza con maggiore chiarezza un ulteriore elemento ostativo alla realizzazione del progetto, che è ineluttabile.

A tal fine, riprendiamo quanto già esposto dallo stesso Ufficio Provinciale di Lecce per il sito in esame, **nel riassunto del verbale della C.d.S. del 28/05/2024.**

In virtù della L.R. n. 41 del 08/10/2014, come modificata dalla L.R. del 11/04/2016, che stabiliscono le regole dell'espianto degli alberi di ulivo colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa, si desume:

1. In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, **non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto**, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. **Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica** sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2.
2. Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane la destinazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando altresì consentito il miglioramento fondiario e il cambio colturale.
3. È fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA)

D.G.R. n. 1780 del 07/10/2019

- di stabilire che il termine del divieto previsto dall'art. 1, comma 1 della L.R. n. 7/2016:

b) nel caso di attività svolta ai sensi della legge n. 144/1951 e della D.G.R. n. 7310 del 14/12/1989 modificata con la D.G.R. n. 200 del 5/02/2019, il medesimo termine:

- decorre dalla data di comunicazione di avvenuto espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo a seguito del suddetto provvedimento autorizzatorio, inviata al Servizio Territoriale competente a cura della ditta interessata entro 10 giorni naturali dalla suindicata operazione;
- decorre, in mancanza delta comunicazione di cui al punto precedente, dalla data del provvedimento autorizzatorio rilasciato. Il proprietario o avente causa può richiedere al Servizio territoriale competente la cancellazione delle particelle dall'elenco qualora non abbia avuto luogo l'espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo infetti da Xylella fastidiosa, previa presentazione di documentazione probante ed asseverata nelle forme di legge;

Dalla consultazione del GIS Regionale, risulta che con prot. n. 0020367 del 23/04/2021 è stato comunicato l'espianto degli alberi di ulivo.

Ne discende che fino al 23/04/2028 non è possibile mutare la destinazione urbanistica dell'area che resta Zona E.

3. INSUFFICIENTI REQUISITI PER LA VARIANTE URBANISTICA A CARATTERE "TEMPORANEO".

Considerando che nelle norme vigenti non esiste una definizione specifica di **"variante urbanistica temporanea", si può considerare verosimilmente come variante temporanea, qualsiasi modifica (o opera) che abbia una durata limitata nel tempo, che possa essere completamente smantellata dopo il ciclo di vita e che non modifichi in maniera irreversibile il carattere originario del sito.**

Da questo presupposto e **analizzando il progetto in esame, risulta che la realizzazione dell'opera proposta snaturerebbe per sempre il carattere agricolo originario del sito. Questo perché vi sarebbero sbancamenti e rimozione del terreno fertile superficiale non depositato in situ, ma destinato a discarica, realizzazione di strutture imponenti in calcestruzzo, impermeabilizzazione del terreno con conseguente inaridimento e distruzione della falda acquifera superficiale 7-3-1 / IT16CLEC-CS Salento Leccese Centrale succitata.**

Inoltre, il piano di dismissione redatto dalla proponente rimanda alla fine del ciclo di vita dell'impianto tutti gli adempimenti necessari, non valutando nel dettaglio i costi di dismissione e quindi non garantisce il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Anche la variante urbanistica prevista dall'articolo 8 del Dpr 160/2010 per la realizzazione di un impianto produttivo in zona difforme dello strumento urbanistico generale, resta un'eccezione, che il Suap deve motivare previa rigorosa istruttoria e verifica dei presupposti normativi.

Fra questi, l'assenza o insufficienza in base allo strumento urbanistico di aree destinate all'insediamento di opifici industriali deve essere intesa e qualificata come "assoluta" e non "relativa", per evitare che l'indisponibilità contingente e transitoria di aree compatibili con l'insediamento produttivo valga di per sè a giustificare il ricorso del Comune alla procedura derogatoria semplificata, scandita dal regolamento governativo per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, per l'approvazione della variante urbanistica. Cosa che nel comune di Cutrofiano non è comunque giustificabile, data l'esistenza di un'area P.I.P. con lotti a disposizione.

Dunque, per "inesistenza" di aree produttive per l'allocazione dei relativi impianti deve intendersi la loro indisponibilità fisica e materiale sul territorio comunale, per evitare che il procedimento speciale venga invece trasformato surrettiziamente in una modalità ordinaria di modifica dello strumento urbanistico generale, in violazione della legge 1150/1942.

Per quanto fin qui osservato, la scrivente Associazione

CHIEDE

al Responsabile del procedimento della Provincia di Lecce:

1) **la sollecita conclusione del procedimento in sede di Conferenza di Servizi, relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in oggetto, alla luce dell'ingiustificato e inaccettabile protrarsi dello stesso oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.**
   Il perdurare della procedura in assenza di adeguata motivazione, soprattutto per la reiterata e non tempestiva presentazione della documentazione progettuale richiesta dagli Enti coinvolti alla proponente e in mancanza di un limite temporale definito, configura un'inosservanza delle disposizioni normative vigenti.
   Tale situazione potrebbe determinare una violazione delle funzioni pubbliche, con le conseguenti responsabilità amministrative e giuridiche.

2) **di disporre il DINIEGO incondizionato dell'autorizzazione, in considerazione delle numerose e rilevanti difformità riscontrate nel progetto, le quali non consentono il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, risultando incompatibili con le normative vigenti in ambito Paesaggistico e Ambientale e con gli interessi pubblici tutelati.**

Cordiali Saluti.

Cutrofiano 11/05/2025

Il Presidente

Firma